



Authorised Exam Centre

Co-funded by
the European Union

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GEROLAMO CARDANO

Via Bellora, 1 – 21013 GALLARATE (VA)
 Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128 <http://www.icgerolamocardano.edu.it>
 E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889
 Codice univoco: UFCN5W

A tutte/i le/gli insegnanti a Tempo Determinato
 All'Albo on line

Oggetto: modalità di fruizione ferie personale docente a tempo determinato.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente a t.d. ha subito negli ultimi anni diverse modifiche.

Qui di seguito le principali fonti normative.

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruiti e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021
 Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- Dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL 2019-21
 Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruiti è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: decesso, malattia e infortunio, risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio di maternità o paternità.

Alla luce delle norme sopra elencate, si forniscono le seguenti indicazioni operative

PERIODI DI FRUIZIONE

I docenti a t.d. devono prioritariamente fruire delle ferie durante periodi di sospensione lezioni (vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività);

Ferie durante l'attività didattica:

massimo 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, a condizione che le ferie siano maturate e che vi sia la possibilità di **sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione**.

Via Bellora, 1 – 21013 GALLARATE (VA)

Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128 <http://www.icgerolamocardano.edu.it>

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889

Codice univoco: UFCN5W

Pertanto:

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- **in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.**

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari

- le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Si fa presente infine la sentenza della Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 che ha implicazioni sulla gestione delle ferie per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Tale sentenza sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie poiché l'istituto scolastico non può assegnarle automaticamente;

Tuttavia la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – pertanto - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Germana Pisacane

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e normativa connessa